

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5861 del 23/10/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - La Solidale Coop. Soc. - Modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO) - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 - Pratica ARPAE n.38571/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6116 del 23/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - La Solidale Coop. Soc. - Modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO) - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 - Pratica ARPAE n.38571/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

le linee guida SNPA approvate con Delibera n.156/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.Lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La Solidale cooperativa sociale, con sede legale in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO).

L'autorizzazione ha validità sino al 15/07/2025 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione allo Scarico delle acque in sub-irrigazione ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- nulla-osta impatto acustico;

L'area impiantistica è identificata al Catasto del Comune di Modena al foglio 226, mappale 200.

L'impianto è ubicato in Strada Vignolese 1059/A in un'area a cui si accede tramite strada di accesso privata provvista di recinzione e cancello di ingresso con area pavimentata sulla quale sono posizionati i semirimorchi/container all'interno dei quali sono stoccati i rifiuti provenienti dalla raccolta nei comuni del CER 200110.

Area totale dell'impianto è di 2730 m², di cui 2521 m² di area scoperta e 209 m² di superficie coperta suddivisi in: Ufficio e servizi e disimpegno 45 m², magazzino 44 m², area destinata a R3 120 m².

L'attività attualmente autorizzata consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi urbani e speciali costituiti principalmente da abbigliamento (codice europeo 200110) proveniente da micro-raccolta effettuata in Comuni delle Province di Modena e Bologna, con i quali la Cooperativa ha sottoscritto specifici accordi. Gli accordi sono stipulati con il Comune stesso o con l'Ente gestore del servizio rifiuti urbani. Oltre all'abbigliamento, la Cooperativa gestisce anche rifiuti costituiti da "Prodotti tessili" (codici europei 191208 e 200111) provenienti da attività di cernita di prodotti tessili, per il codice 191208 e la micro-raccolta o isole ecologiche per i rifiuti di cui al codice 200111.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato all'interno di n. 3 container chiusi della capacità di 36,9 mc.

VISTA:

l'istanza che la ditta ha presentato in data 30/10/2023, assunta agli atti con prot. ARPAE n.184139 per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06 con la quale ha proposto di inserire l'operazione di recupero (R3) mediante ozonizzazione degli abiti con un trattamento massimo di 1 ton al giorno.

CONSIDERATO CHE:

L'operazione di recupero proposta consiste nella sanificazione dell'abbigliamento raccolto dalla ditta stessa tramite utilizzo di un armadio ozonizzatore; la possibilità di effettuare tale operazione di recupero è funzionale anche alla partecipazione a gare di appalto pubbliche, che richiedono tra i requisiti anche la possibilità di poter effettuare questa attività su richiesta della committenza.

Per effettuare l'operazione di sanificazione, la cooperativa intende acquistare un armadio ozonizzatore costituito da una cabina igienizzante ad ozono che permette di igienizzare e sanificare da muffe, batteri e acari indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo, neutralizzando gli odori sgradevoli da componenti tessili e non provenienti dalla raccolta differenziata. Dopo l'uso viene rigenerato

ossigeno puro; la ditta ha dichiarato che l'armadio sarà dotato di un dispositivo di sicurezza che permette la conclusione del ciclo solo quando il valore di ozono è inferiore al valore di 80 µg/m³.

La nuova attività si insedierà all'interno di una parte dell'impianto ad oggi non utilizzata, al coperto.

Il quantitativo richiesto per l'operazione R3 è di 260 t/anno (125 kg/h potenzialità supposta dell'armadio ozonizzatore);

L'attività di recupero con produzione di End of Waste proposta dalla ditta rientra nelle casistiche previste dall'Art 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06 (c.d. EoW caso per caso)

le modifiche proposte comportano modifiche ai seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;

Il progetto non prevede modifiche agli scarichi attualmente autorizzati e gli aspetti correlati al rumore rimarranno invariati.

DATO ATTO CHE:

In data 21/11/2023 ARPAE SAC, in qualità di autorità competente, ha valutato che la documentazione presentata dalla ditta per le modifiche necessitasse di chiarimenti e informazioni e ha pertanto richiesto, con nota prot. n. 197778, il completamento dell'istanza.

La ditta ha trasmesso documentazione a completamento dell'istanza assunta agli atti con prot. n. 1355 del 05/01/2024.

con nota n.23449 del 06/02/2024 la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono state invitate le amministrazioni interessate: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta in modalità telematica il 27/02/2024 (Verbale della Conferenza Prot. n. 41413 del 04/03/2024). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione presentata, la Ditta ha trasmesso integrazioni in data 29/03/2024 (prot. n. 59759).

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11/06/2024; la Conferenza, tenuto conto anche del contributo istruttorio prot. nn. 12086/2024 di ARPAE-ST, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell'AU 208 richieste dalla ditta, con prescrizioni che saranno puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto;

il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente:

- prot. n. 184139 del 30/10/2023 istanza di Autorizzazione,
- prot. n. 205810 del 04/12/2023 completamento documentale
- Prot. n. 59759 del 29/03/2024 integrazioni
- Prot. n. 117725 del 26/06/2024 planimetria completa dell'impianto

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 13/06/2024, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0096988_20231122, attestante l'insussistenza di cause di decadenza,

sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico di La Solidale cooperativa sociale.

CONSIDERATO:

le modifiche proposte comportano l'aggiornamento e la modifica dei seguenti allegati dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente:

- "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
- "Tav.3 - Planimetria complessiva - Giugno 2024"

le modifiche proposte variano gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

170,5 t x 140 €/t = **23.870,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 – Rifiuti non pericolosi:

260 t x 12,00 €/t = 3.120 €; con un importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a **98.870,00 €**

DATO ATTO:

che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- parere favorevole del Comune di Modena (rif. prot. ARPAE n. 35846 del 23/02/2024)
- nota del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena (rif. prot. ARPAE n. 106119 del 10/06/2024) nella quale si comunicava la non partecipazione alla Conferenza dei Servizi del 11/06/2024, stante l'assenza di pratiche di prevenzione incendi riconducibili alla Ditta e l'assenza di elaborati antincendio allegati all'istanza

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti nel corso del procedimento e resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO:

che con la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019, a La Solidale cooperativa sociale, con sede legale in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO), per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO), come segue:

Gli allegati al presente atto:

- "Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",
- "Tav.3 - Planimetria complessiva - Giugno 2024"

modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019;

1. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
2. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
3. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **98.870,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
4. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;

5. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la scadenza del presente provvedimento resta confermata al **15/07/2025** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
6. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta: La Solidale cooperativa sociale, con sede legale e impianto in Via Vignolese n.1059/A, in Comune di Modena (MO)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'attività di gestione rifiuti attualmente autorizzata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1470 del 26/03/2019 consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi urbani e speciali costituiti principalmente da abbigliamento (codice europeo 200110) proveniente da micro-raccolta effettuata in Comuni delle Province di Modena e Bologna, con i quali la Cooperativa ha sottoscritto specifici accordi. Gli accordi sono stipulati con il Comune stesso o con l'Ente gestore del servizio rifiuti urbani.

La Cooperativa per effettuare la raccolta dei rifiuti utilizza mezzi propri regolarmente iscritti alla sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Oltre all'abbigliamento, la Cooperativa gestisce anche rifiuti costituiti da "Prodotti tessili" (codici europei 191208 e 200111) provenienti da attività di cernita di prodotti tessili, per il codice 191208 e la micro-raccolta o isole ecologiche per i rifiuti di cui al codice 200111.

Il quantitativo annuale complessivo di rifiuti che la Ditta gestisce in modalità R13 supera il limite fissato dall'allegato 4 al D.M. 05/02/98. L'attività non soddisfa pertanto, per il criterio quantitativo, i requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato all'interno di n. 3 container chiusi della capacità di 36,9 mc. Tali container sono provvisti di una apertura laterale ed una posteriore. L'apertura laterale è coperta con telo in PVC; quella posteriore è dotata di chiusura a libro con sistema di aggancio proprio.

I contenitori sono posizionati in area cortiliva dotata di pavimentazione in asfalto. Lo svuotamento dei mezzi impiegati per la raccolta ed il successivo riempimento dei container avviene mediante l'utilizzo di un nastro trasportatore mobile. Avvenuto il riempimento di un container, la Cooperativa provvede a fissare il ritiro del contenitore medesimo e la consegna di uno vuoto con la ditta che ne effettua il recupero.

L'area impiantistica è identificata al Catasto del Comune di Modena al foglio 226, mappale 200. L'area risulta recintata.

Il perimetro è stato tutto piantumato con piante autoctone come da prescrizioni contenute nella determina vigente.

Con l'istanza di modifica la Ditta richiede l'inserimento dell'operazione di recupero R3, costituita dalla sanificazione tramite un armadio ozonizzatore da effettuare sugli indumenti e sugli altri accessori di abbigliamento, quali scarpe, borse, ecc. aventi codice EER 200110, per un quantitativo massimo giornaliero di 1 ton e annuale di 260 ton.

ISTRUTTORIA E PARERI

Dall'attività di recupero dei rifiuti aventi codice EER 200110 si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il processo di recupero ha lo scopo di produrre abiti, borse e indumenti da destinare al mercato dei prodotti di seconda mano (identificabili al punto 8.9.4 del DM 05/02/98 “indumenti accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo”).

Il Presidio Territoriale di ARPAE con prot. n.120868 del 11/06/2024 ha prodotto contributo istruttorio (parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell’articolo 184-ter) dal quale risulta il sostanziale rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter e dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Per i rifiuti suddetti, l’istruttoria svolta ha pertanto verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta.

inoltre, a seguito di valutazioni tecniche effettuate nel corso della Conferenza dei servizi del 11/06/2024, anche in esito al sopralluogo effettuato da tecnici del Presidio territoriale di ARPAE, (riportate nel verbale prot. ARPAE n. 116526/2024) la prescrizione n.4 viene modificata come segue: “La messa in riserva può avvenire esclusivamente all’interno di container dotati di copertura aventi capacità pari a 36,9 mc. Tali container sono collocati in area esterna pavimentata **in stabilizzato**. Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti all’esterno dei container”

La Conferenza di Servizi, riunitasi in data 27/02/2024 e nella seduta conclusiva del 11/06/2024, non ha rilevato motivi ostativi alla modifica dell’autorizzazione alle condizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Solidale Soc. Coop. è autorizzata all’esercizio dell’attività di messa in riserva di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell’impianto localizzato in Comune di Modena, Via Vignolese n.1059/A, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell’allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 elencate nel seguito:

R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”

2. i rifiuti classificati non pericolosi per i quali **è ammessa l’operazione di messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
200110	Abbigliamento	150,5	100	5750
191208	Prodotti tessili	10	5,5	250
200111	Prodotti tessili	10	5,5	250
Totale		170,5	111	6250

3. I rifiuti non devono essere impregnati da oli e morchie e non devono contenere materiali impropri.
4. La messa in riserva può avvenire esclusivamente all'interno di container dotati di copertura aventi una capacità pari a 36,9 mc cadauno. Tali container sono collocati in area esterna pavimentata in stabilizzato. Non è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti all'esterno dei container.
5. All'interno di ciascun contenitore è ammesso lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
6. I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente.
7. I rifiuti devono essere conferiti ad impianti adeguatamente autorizzati.
8. I cassoni devono essere mantenuti chiusi.
9. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
10. L'area di stoccaggio deve essere dotata di recinzione e cancello di chiusura.
11. i rifiuti classificati non pericolosi per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R3**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo	Q max annuale
		t	t/anno
200110	Abbigliamento	1	260
Totale		1	260

12. l'operazione di recupero R3 autorizzata consiste nella sanificazione dell'abbigliamento raccolto dalla ditta stessa mediante l'utilizzo di un armadio ozonizzatore;
13. per l'operazione di recupero R3 dovrà essere utilizzato un armadio ozonizzatore con sistema di controllo con PLC da quadro esterno, dotato di un sistema di sicurezza che consenta la conclusione del ciclo quanto il valore di ozono risulta inferiore a 80µg/ m³
14. I rifiuti EER 200110 in ingresso all'impianto dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti, con riferimento alla operazione di accettazione con la quale sono ingressati: R13 se il rifiuto viene gestito con la sola messa in riserva R13 o R3 se avviato all'operazione di recupero ai fini dell'ottenimento delle EOW
15. I rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12 .
16. I rifiuti sottoposti all'operazione R3 costituiti da capi d'abbigliamento giudicati non idonei (laceri, sporchi, logori, ecc) come EOW dovranno essere gestiti come rifiuti nelle modalità di deposito temporaneo con il codice EER 191208 ed inviati ad impianti autorizzati.
17. I lotti di End of Waste sono definiti in maniera "temporale", uno per ogni mese solare dell'anno. Appartengono al medesimo lotto gli End of Waste prodotti dai rifiuti sottoposti ad igienizzazione dal primo all'ultimo giorno di un determinato mese solare;
18. Per ogni lotto di rifiuto lavorato in R3 dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio accreditato finalizzate a certificare le seguenti caratteristiche:

carica aerobica mesofila <10⁶ /g

streptococchi fecali $<10^2$ /g
salmonelle assenti su 20 g

19. In caso di superamento dei suddetti valori analitici, il lotto di rifiuto sottoposto ad operazione R3 rimane sottoposto al regime giuridico dei rifiuti in regime di deposito temporaneo con il codice EER 191208 ed avviato ad impianti autorizzati
20. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, devono essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
21. La tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superi i 24 mesi, tali materiali devono essere gestiti come rifiuti nelle modalità del deposito temporaneo con codice EER 191208 ed avviati ad impianti autorizzati;
22. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali recuperati viene assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato, secondo l'apposita procedura predisposta dalla Ditta e indicata nel SGA. Il prelievo è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal laboratorio incaricato esterno certificato ovvero di personale interno adeguatamente formato. Il produttore conserva per 2 anni i campioni di EoW prelevati;
23. La Dichiarazione di conformità deve contenere tutti gli elementi di seguito indicati
 - a. ragione sociale del produttore
 - b. indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto:
"capi d'abbigliamento usati "Re-wear";
 - c. uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto:
"utilizzo diretto in cicli di consumo";
 - d. indicazione del numero del lotto di riferimento: "mese/anno";
 - e. quantificazione del lotto di riferimento (peso) in kg;
 - f. riferimento del rapporto analitico di prova per il rispetto degli standard tecnici;
24. Alla Dichiarazione di Conformità devono essere allegati:
 - a. il verbale di campionamento suddetto;
 - b. il rapporto analitico emesso da un laboratorio certificato relativo al lotto di riferimento;
 - c. l'elenco dei FIR dei rifiuti lavorati per la costituzione del lotto EoW
25. Il produttore conserva per almeno 5 anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità con gli allegati, anche in formato elettronico mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche al primo cessionario (inviata preliminarmente oppure allegata al primo conferimento). Il numero di riferimento della Dichiarazione di Conformità deve essere sempre riportato su tutti i documenti di trasporto del relativo lotto di EoW;
26. Prima dell'inizio dell'attività di recupero R3 e della produzione di EOW dovranno essere inviati all'A.C. i contratti/accordi commerciali stipulati con gli utilizzatori
27. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere inviata all'A.C. il Sistema di Gestione Ambientale integrato con tutte le procedure indicate dalle Linee Guida Snpa
28. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle reti fognarie ed ai relativi dispositivi di trattamento dei reflui, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
29. In caso di cessazione dell'attività, la società deve darne comunicazione a Comune di Modena e ARPAE, allegando un Piano di Ripristino dettagliato dell'area, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con le norme urbanistiche dell'area. L'attuazione del piano è

subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.